

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *De ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 6, 7 e *passim*

BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 10

BRUNI (*Forza Italia*) 6

CAMPUS (*AN*) 13

CÒ (*Misto*) 13, 15, 17

DE ANNA (*Forza Italia*) 10, 13

GRECO (*Forza Italia*) 5, 9, 12 e *passim*

MANARA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 6, 7, 8 e *passim*

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità* 7, 9, 10 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945.

In attesa che la Commissione bilancio ci trasmetta i pareri di sua competenza, procediamo all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato, già approvato in sede referente con il seguente titolo «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», e all'espressione dei pareri.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificati da documentate

condizioni patologiche ed effettuati con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto dei regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:
(Controlli e nozione di doping).

1.1 GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Al comma 1, secondo periodo, e successivamente ove ricorrano, sopprimere le parole: «o biologica».

1.2 MANARA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che possano modificare artificialmente le capacità degli animali usati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate».

1.3 GRECO, DE ANNA

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «e degli animali impegnati in competizioni sportive».

1.4 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta, professionista, dilettante o amatoriale, di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificati da documentate condizioni patologiche ed effettuati con l'intento di migliorarne le prestazioni agonistiche ovvero di modificare i risultati dei controlli.

2-bis. Ai sensi del precedente comma sono ricompresi i medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato inter-

nazionale olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO mentre sono esclusi i rimedi omeopatici».

1.5 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale, di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.»

1.6 BRUNI

Al comma 2, dopo le parole: «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» aggiungere le altre: «ed agli animali impegnati nelle competizioni sportive».

1.7 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Sopprimere il comma 3.

1.8 BRUNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In presenza di condizioni patologiche, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento, purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. L'atleta stesso, nel caso di dilettante o amatore, e il medico sociale responsabile, nel caso di atleti professionisti, ha l'obbligo di conservare la certificazione e/o la documentazione relativa alla patologia che ha reso necessario il trattamento».

1.9 BRUNI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «accertate» sopprimere le parole: «e certificate».

1.10 MANARA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e certificate dal medico, all'atleta » aggiungere le altre: «ed all'animale impegnato nelle competizioni sportive».

1.11

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso, all'atleta è fatto divieto di partecipare alle competizioni sportive per un periodo di tempo la cui durata sarà stabilita dal medico curante, al quale verrà demandata la decisione responsabile di sospendere ogni trattamento terapeutico inerente alla condizione patologica attraverso certificazione datata».

1.12

MANARA

Al comma 3, dopo le parole: «In tal caso l'atleta...» aggiungere le altre: «ed il responsabile giuridico dell'animale impegnato nelle competizioni sportive».

1.13

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «purché ciò» inserire le seguenti: «e a condizione che il trattamento stesso non sia idoneo ad alterare le sue prestazioni».

1.14

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO,
SEMENZATO

GRECO. L'emendamento 1.1 riguarda soltanto la forma e non incide sul contenuto dell'articolo sul quale sono stati presentati altri emendamenti. Con esso mi permetto di suggerire di titolare l'articolo 1 «Controlli e nozione di *doping*». Poichè oggi siamo alle prese con una legislazione degli anni '70 nella quale non si prevedeva la nozione di *doping*, ritengo necessario che la nuova normativa metta in risalto proprio detta nozione. La rubrica dell'articolo 1 «Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di *doping*» non fa altro che richiamare il titolo generale del disegno di legge «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*». Mi permetto, inoltre, di suggerire una modifica dello stesso titolo generale della legge in quanto ritengo più corretto parlare di disciplina della salute degli sportivi che non di tutela sanitaria delle attività sportive.

L'emendamento 1.3, simile nel contenuto all'emendamento 1.4, che però ha un'estensione maggiore riferendosi ad animali impegnati in competizioni sportive in genere, si oppone alle sostanze che possono modificare artificialmente le capacità degli animali usati nelle competizioni o

manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate.

Con questo emendamento suggerisco di prendere coscienza della necessità di un ampliamento dell'intervento legislativo anche nei confronti degli animali impegnati in attività sportive. Infatti, dal momento che il provvedimento al nostro esame intende assicurare la correttezza delle gare il cui andamento può essere alterato attraverso interventi sugli stessi animali, appare opportuno estendere la tutela sanitaria anche ad essi.

Gli emendamenti 1.7 ed 1.11 si pongono sulla stessa scia dell'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.13, proprio in considerazione degli interventi che vengono attuati sugli animali per modificarne artificialmente le capacità, estende l'obbligo, previsto per l'atleta, di tenere a disposizione delle autorità competenti tutta la documentazione medica anche al responsabile giuridico dell'animale impegnato nelle competizioni sportive.

MANARA. L'emendamento 1.2, prevedendo semplicemente la soppressione del termine «biologica», si illustra da sé. È ovvio infatti che l'integrità psicofisica comporta quella biologica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, ritengo importante porre la dovuta attenzione al problema della certificazione se non vogliamo incorrere in una violazione della *privacy* della condizione clinica del soggetto. Infatti, se è vero che la diagnosi va accertata, è anche vero che il medico deve solo limitarsi a dire che il paziente in quel particolare momento non è in grado di svolgere l'attività sportiva, senza essere obbligato a certificare il tipo di malattia perché altrimenti, anche sotto il profilo costituzionale, si potrebbe incorrere in una grave violazione.

L'emendamento 1.12 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1. Occorre notare che il problema riguarda unicamente la cosiddetta certificazione datata, nel senso che il medico deve dire solo che a quella data intende sospendere ogni trattamento terapeutico inerente alla condizione patologica, senza riferire da quale malattia sia affetto il paziente che, pur essendo un atleta, resta sempre e prima di tutto un paziente.

Pertanto, il nocciolo della questione è racchiuso proprio nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 che, a mio giudizio, va modificato.

BRUNI. Do per illustrati gli emendamenti 1.6, 1.8 e 1.9.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 1.5 e 1.14 si intendono illustrati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1; anche se condivido in linea di massima le osservazioni del senatore Greco, non credo infatti necessario modificare il titolo dell'articolo 1.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.2 perché in effetti l'integrità psicofisica comprende anche l'integrità biologica.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 1.3. Su tale questione – che credo il Sottosegretario poi chiarirà – già abbiamo discusso in Commissione; probabilmente un tema importante e delicato come quello della tutela della salute degli animali va affrontato in un disegno di legge *ad hoc*.

Il parere è parimenti contrario agli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

In ordine all'emendamento 1.9, esprimo parere favorevole a condizione che dopo la parola «trattamento» venga aggiunto l'ultimo periodo del comma 3 del testo unificato.

Sull'emendamento 1.10 il parere è contrario. Senatore Manara, capisco le sue perplessità, però non credo che nel caso in esame ci sia una violazione della *privacy* del soggetto: un accertamento senza certificazione fa diventare il tutto piuttosto aleatorio e non dimostrabile perché il medico può anche dire di non avere accertato quella particolare condizione psicologica.

MANARA. Però ciò implica necessariamente una diagnosi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma la diagnosi è comunque sottoposta al segreto professionale, quindi un problema di *privacy* non lo vedo. Inoltre, la legge sulla *privacy* regola anche l'accesso ai dati e le autorità che hanno competenze in questa materia.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 e parere favorevole all'emendamento 1.14.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è conforme a quello già espresso dal relatore e con le stesse motivazioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, istituisce e nomina una Commissione di esperti in materia di *doping*, per la vigilanza ed il controllo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva professionale, dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, è composta di persone di provata esperienza nel campo della farmacologia, della tossicologia, della clinica medica e della medicina dello

sport. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere rinominati.

3. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di lire 2 miliardi annue.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

2.1

MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Comitato di prevenzione e lotta contro il doping)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, istituisce e nomina con decreto un'autorità amministrativa indipendente chiamata «Comitato di prevenzione e lotta contro il *doping*».

2. Il Comitato si compone di sette membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designato dall'Istituto superiore di sanità, uno designato dall'Ordine dei medici tra i propri iscritti specializzati in medicina dello sport, uno designato dall'Ordine Nazionale dei farmacisti tra i propri iscritti, e due designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dei quali uno scelto tra i membri del Consiglio d'amministrazione, ed uno tra gli atleti professionisti. I componenti del Comitato durano in carica tre anni; la carica non può essere rinnovata.

2.2

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «clinica medica» con le altre: «medicina interna».

2.3

BRUNI

MANARA. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 propone di sopprimere l'articolo 2. Noi siamo infatti contrari a istituire una Commissione di vigilanza e controllo anche perché questa non dà, secondo noi, sufficienti garanzie ai fini dell'espletamento del suo mandato. Si sono viste cose piuttosto strane in questi ultimi tempi proprio perché alla fine queste strutture commissariali non portano avanti quell'approfondimento di situazioni che è finalizzato ad un capillare controllo, proprio perché molto centralizzate. Siamo molto più favorevoli a demandare sostanzialmente questi con-

trolli alle regioni. Indipendentemente da tutto questo, siamo comunque del parere che questa Commissione di vigilanza non abbia motivo di esistere a livello nazionale.

GRECO. Signor Presidente, laddove dovesse essere approvato l'emendamento 2.1 del senatore Manara è logico che ritirerei il mio emendamento 2.2 perché mi soddisfa ancor di più la soluzione soppresiva. Anche io sono preoccupato che venga costituito un organismo che, come al solito, non funziona oppure funziona soltanto trasferendo l'autonomia dello sport nel campo governativo. Proprio a salvaguardia dell'autonomia dello sport forse sarebbe il caso di lasciare le cose così come stanno; da qui la mia condivisione della soppressione dell'articolo 2. In via subordinata, propongo l'emendamento 2.2 che si ispira al modello seguito dal Governo francese, e credo che i nostri sforzi siano proprio diretti a uniformare la disciplina del *doping* agli indirizzi europei. Io mi sono preoccupato di acquisire questo progetto di legge del Governo francese dove, pur conservando l'autonomia dello sport, si prevede la creazione di un Consiglio di prevenzione e di lotta contro il *doping* come autorità amministrativa indipendente. Ispirandomi ad esso ho formulato questo mio emendamento che, pur lasciando una certa competenza ministeriale, istituisce un Comitato di prevenzione e di lotta contro il *doping*, composto da soggetti direttamente scelti e individuati da appositi organismi che hanno rilevanza nazionale; sottolineo in particolar modo l'Istituto superiore di sanità, che dovrebbe indicare il Presidente, e poi l'Ordine dei medici, l'Ordine nazionale dei farmacisti, e così via. La *ratio* di questo emendamento è quella di cercare di evitare che vengano costituiti degli organi assolutamente dipendenti dal Governo. Il Governo attuale è di sinistra, un domani potrebbe essere di destra; da parte mia non c'è nessuna critica verso l'attuale Governo, voglio soltanto che venga conservata l'autonomia dello sport, seppur controllato attraverso un organismo che deve risultare agli occhi di tutti come indipendente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3 del senatore Bruni si intende illustrato.

MANGIACAVALLLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di cui al comma 2 dell'articolo 2, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, risulta composta da un farmacologo, da un tossicologo, da un clinico medico e da un medico sportivo. Si è ritenuto indispensabile, per motivazioni di carattere giuridico, inserire la figura del patologo clinico. Infatti, la valutazione clinica attraverso gli esami ematologici e di laboratorio viene effettuata proprio da questa particolare figura professionale. Il suo inserimento, quindi, appare in linea con le competenze previste dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 in materia di analisi cliniche e microbiologiche di laboratorio.

Presento pertanto il seguente emendamento: «*Al comma 2, aggiungere dopo le parole: "della clinica medica" le altre: ", della patologia clinica"».*

2.4

IL GOVERNO

DE ANNA. Condivido le considerazioni svolte dal Sottosegretario circa l'opportunità di inserire la figura del patologo clinico all'interno della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Colleghi, a nome del Governo, presento un nuovo emendamento con il quale si intende sopprimere la seconda parte del primo comma dell'articolo 2, cioè il riconoscimento di una competenza particolare alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* in ordine alle funzioni consultive che essa dovrebbe svolgere per la definizione di norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva professionale, dilettantistica o amatoriale.

Il testo dell'emendamento è il seguente:

«*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo*».

2.5

IL GOVERNO

BERNASCONI. Mi permetto di esprimere delle perplessità sull'emendamento testé presentato dal Governo. È norma, infatti, che il Ministero della sanità, a parte la CUF che ha poteri più ampi, si avvalga di commissioni consultive per definire taluni aspetti della normativa in materia.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Le norme relative al controllo sanitario sono di stretta competenza ministeriale per cui si potrebbe creare una conflittualità tra detta commissione consultiva e il Ministero.

BERNASCONI. Ma è sempre il Ministero che delibera.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 in quanto il testo unificato approvato da questa Commissione in sede referente è stato frutto di una lunga discussione nella quale sono state vagliate diverse ipotesi di composizione della Commissione di vigilanza sul *doping*. Alla fine si è scelto di nominare detta Commissione senza entrare nel merito della sua composizione, utilizzando volontariamente una formulazione ampia che indica solo le aree di provenienza degli esperti che ne fanno parte. Per queste ragioni sono contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 2.2, proposta dal senatore Greco.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.5, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Competenze del Ministro della sanità)

1. Il Ministro della sanità:

- a) ratifica e aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati;
- b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal CIO, i criteri e le caratteristiche operative dei controlli anti-*doping*, approvando periodicamente programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standard* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;
- c) propone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza;
- d) mantiene rapporti operativi e di scambio con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della citata Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ed alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

- a) ratifica ed aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati;
- b) stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva e a verificare che non siano somministrati medicinali o

usati metodi vietati per alterare le prestazioni degli animali usati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate;

c) stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;

d) individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standards* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

f) controlla l'attivazione di procedure disciplinari da parte delle federazioni sportive;

g) svolge funzioni consultive su ogni progetto di testo legislativo o regolamentare;

h) mantiene rapporti operativi con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della Convenzione contro il *doping* fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'Osservatorio europeo sulle droghe;

i) presenta ogni anno al Governo una relazione sull'attività svolta.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del precedente comma, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati, in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali».

3.1

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

3.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «provvede a determinare,» aggiungere la parola: «anche».

3.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

GRECO. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero articolo, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla lettera i) in cui si stabilisce che il Comitato di cui all'articolo 2 deve presentare ogni anno al Governo una relazione sull'attività svolta. Dal momento che non è stata riconosciuta l'indipendenza di questa autorità che, a mio avviso, dovrebbe godere di una forte autonomia amministrativa e si è optato invece per una Commissione legata strettamente al Ministro della sanità, propongo che, quanto meno, la Commissione sia tenuta a riferire al Governo presentando

annualmente una relazione sull'attività svolta. L'essere sottoposto ad un controllo dell'Esecutivo costituirebbe per la stessa Commissione di vigilanza una spinta ad operare bene.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Greco, per recuperare quanto contenuto alla lettera *i*) dell'emendamento 3.1 da lei presentato, propongo – se è d'accordo – di aggiungere una lettera *e*) all'articolo 3 e quindi di modificare il suo emendamento con il seguente testo:

«*Aggiungere infine la seguente lettera:*

e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione di cui all'articolo 2».

3.1 (Nuovo testo)

GRECO. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.1 nella nuova formulazione.

CAMPUS. Colleghi, l'emendamento 3.3 rappresenta una contraddizione rispetto alla opportunità di riferirci alle classificazioni del CIO.

GRECO. Intervengo per proporre al senatore Cò di ritirare l'emendamento 3.3. Sono infatti convinto che esso possa generare confusione. Si potrebbe verificare che nel corso di gare professionistiche, svolte ad esempio a livello di UEFA e di FIFA, un atleta italiano venga magari squalificato perchè ha assunto un farmaco che rientra invece tra quelli contenuti nella classificazione approvata dal CIO. Si potrebbe determinare, cioè, una discriminazione tra l'atleta italiano e quello francese o tedesco ai quali è permesso assumere, ad esempio, il lipopil che invece in Italia non è ammesso. Limitandoci soltanto agli indirizzi del CIO porremo in essere una legislazione omogenea.

CÒ. Vorrei precisare che l'emendamento ha ad oggetto non i farmaci vietati, bensì i criteri operativi dei controlli *antidoping*.

DE ANNA. Desidero chiarire, perchè penso di avere competenza in materia anche perchè ho dedicato molti anni della mia vita allo sport, che l'Italia non è un paese del terzo mondo ma un paese pienamente inserito nel CIO. Basti pensare ad esempio che gli attuali vice presidenti di federazioni importanti come quella del calcio vengono ricevuti del Primo ministro del Giappone o dal Primo ministro coreano per organizzare eventi mondiali come i Campionati del mondo. È chiaro che se siamo inseriti a questi livelli e abbiamo a pieno titolo voce in capitolo, quando facciamo una legge dobbiamo far sì che questa rispetti le direttive del CIO.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei soltanto chiarire qual è il senso dell'emendamento. Proprio la settimana scorsa ho incontrato il nuovo direttore del laboratorio del CONI, il quale mi ha detto che le gare internazionali sono regolate anche da norme elaborate da organismi diversi dal CIO, come ad esempio le ISO 9000. Le sostanze non c'entrano.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e partecipano all'attuazione di programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Dopo le parole: «attività sportive» aggiungere le seguenti: «, per la vigilanza ed il controllo dell'uso di medicinali o di metodiche a scopo di doping nelle attività sportive esercitate in forma professionistica, dilettantistica, amatoriale».

4.2

MANARA

GRECO. Signor Presidente, credo che il mio emendamento 4.1 forse avrebbe dovuto a questo punto essere dichiarato improponibile, ad ogni modo lo ritiro.

MANARA. L'emendamento 4.2 sostanzialmente vuole trasferire alle regioni anche l'onere della vigilanza e del controllo sull'uso di medicinali o di metodiche a scopo di *doping*; è un processo di decentramento che ovviamente contrasta con le linee della Commissione nazionale. Per cui, riferendomi sempre ai precedenti emendamenti, ribadisco la necessità di affidare alle regioni, quindi al territorio, tutta questa serie di controlli per

quanto riguarda tanto i professionisti che i dilettanti e gli amatori dello sport.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 del senatore Manara, il relatore si rimette alla Commissione. Io sono tendenzialmente d'accordo sulla possibilità di conferire questa funzione di vigilanza alle regioni per quanto riguarda le attività sportive, probabilmente limitandola soltanto a quelle che non hanno carattere professionistico ma soltanto amatoriale o dilettantistico, perchè le prime non possono essere affidate alle regioni. Nel caso in cui tale emendamento venga modificato in tal senso, il parere del relatore sarebbe favorevole.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive e le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati adeguano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono altresì tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

4. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo le parole: «Il CONI», aggiungere le altre: «e le Federazioni Sportive nazionali».

5.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

CÒ. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore sull'emendamento 5.1 è favorevole.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Medicinali contenenti sostanze utilizzabili a fini di doping)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO trasmettono, su richiesta del Ministero della sanità, i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di medicinali di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno, il cui contenuto è stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 2, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Indicazioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1

MANARA

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «indicate dal CIO» con le altre: «indicate dal Ministero della sanità».

6.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «vietate indicate dal CIO» con le altre: «di cui all'articolo 1».

6.3

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

MANARA. Sostanzialmente l'emendamento 6.1 si illustra da sè, anche perchè non vedo la ragione di esistere di tutta questa metodica farraginosa che va a incidere su importatori, distributori e produttori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate una volta che il CIO abbia trasmesso tutti i dati relativi ai tipi di sostanze proibite.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.3 si intende illustrato.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo intende presentare il seguente emendamento, che dà per illustrato:

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministero della sanità» inserire le altre: «e dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza».

6.4

IL GOVERNO

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.2 potrebbe invece essere accolto perchè in effetti l'emanazione delle disposizioni ai produttori ed importatori è un compito del Ministero della sanità e chiaramente questo tiene conto delle classi farmacologiche, tra cui ci sono naturalmente quelle indicate dal CIO. Quindi è una funzione propria del Ministero della sanità quella di indicare i farmaci in oggetto. Per tale ragione esprimo parere favorevole.

Il parere è poi contrario all'emendamento 6.3, anche perchè è riassorbito in parte dall'emendamento 6.2 del senatore Cò, che ha la stessa finalità.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 6.4.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si associa ai pareri testè espressi dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

